N. 83014/09 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA REP. N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. Nº 1645	12
REP. Nº 1359	12

Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott. Nicola Di Plotti, ex art. 281 sexies c.p.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

DA

CONDOMÍNIO in persona dell'amministratore pro tempore con l'Avv. che lo rappresenta e difende elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio del difensore;

- ATTORE -

CONTRO

- CONVENUTO -

Il procuratore dell'attore chiede e conclude: vedi foglio che segue sub A; il convenuto chiede e conclude: Nulla



MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla base dell'atto di citazione del condominio Balossa 28 di Novale Milanesse e degli allegati documenti emerge che: Minci Alessandro Massimiliano ha rivestito la qualifica di amministratore del condominio di Navate Milanes sino al 19.4.2007; in tale data Cacche di Giorgio è stato nominato al suo posto; il nuovo amministratore ha richiesto in più occasioni a quello uscente tutta la documentazione relativa alla gestione del condominio; la restituzione dei documenti non è avvenuta tempestivamente e in modo completo. Il giudizio sulla fondatezza delle domande risarcitorie del condominio può fondarsi dunque soltanto sulla parte della documentazione nella disponibilità del medesimo. Risultano in tal modo i seguenti ingiustificati utilizzi di somme di denaro effettuati dal convenuto ai danni del condominio, avvalendosi della sua funzione di amministratore, secondo le modalità di seguito descritte: - assegno bancario del 5.10.2005 dell'importo di Euro in favore del convenuto, con relativa attestazione relativa all'incasso; - assegno bancario del 27.12.2005 dell'importo di Euro 2000 in favore di corocco Adam, soggetto che non risulta avere rapporti con il condominio; - assegno bancario del 28.12.2005 dell'importo di Euro (1900) in favore di (1901), soggetto che non risulta avere rapporti con il condominio; - assegno bancario del 30.12.2005 dell'importo di Euro anno in favore di como del dell'importo di Euro soggetto che non risulta avere rapporti con il condominio; - assegno bancario del 12.1.2006 dell'importo di Euro 1000,000 in favore del 1000,000 in fa soggetto che non risulta avere rapporti con il condominio; - assegno bancario del 15.2.2006 dell'importo di Euro girato in favore del convenuto; - assegno bancario del 23.3.2006 dell'importo di Euro in favore di finanzia, in assenza di documentazione che giustifichi l'esistenza del debito; tale documentazione, la cui inesistenza viene lamentata dall'attore, non è stata prodotta dal convenuto nel corso del presente giudizio; - assegno bancario del dell'importo di Euro in favore del Condominio soggetto che non risulta avere rapporti con il condominio; - assegno bancario del 19.5.2006 dell'importo di Euro 2000. in favore di Albania, in assenza di documentazione che giustifichi l'esistenza del debito; tale documentazione, la cui inesistenza



viene lamentata dall'attore, non è stata prodotta dal convenuto nel corso del presente giudizio;

- assegno bancario del 5.6.2006 dell'importo di Euro in favore di la la Assignazioni soggetto che non risulta avere rapporti con il condominio;
- assegno circolare del 9.2.2007 dell'importo di Euro in favore di soggetto che non risulta avere rapporti con il condominio;
- assegno circolare del 9.2.2007 dell'importo di Euro all'ordine proprio, poi oggetto di girata da parte del convenuto;
- assegno circolare del 20.2.2007 dell'importo di Euro 50.00 all'ordine proprio, poi effettivamente incassato:
- assegno circolare del 21.2.2007 dell'importo di Euro (00000 all'ordine proprio, poi effettivamente incassato;
- assegno circolare del 12.3.2007 dell'importo di Euro 250,00 all'ordine proprio, poi effettivamente incassato;
- assegno circolare del 27.3.2007 dell'importo di Euro all'ordine proprio, poi effettivamente incassato;
- assegno circolare del 27.3.2007 dell'importo di Euro all'ordine proprio, poi effettivamente incassato;
- assegno circolare del 16.4.2007 dell'importo di Euro all'ordine proprio, poi oggetto di girata;
- assegno circolare del 18.4.2007 dell'importo di Euro all'ordine proprio, poi effettivamente incassato;
- prelievo del 19.7.2002 dell'importo di Euro tramite assegno bancario, come risulta dall'estratto conto condominiale al 31.8.2002;
- prelievo del 21.10.2002 dell'importo di Euro tramite assegno bancario, come risulta dall'estratto conto condominiale al 31.12.2002;
- prelievo del 15.4.2003 dell'importo di Euro tramite assegno bancario, come risulta dall'estratto conto condominiale al 31.5.2003;
- prelievo del 17.11.2003 dell'importo di Euro tramite assegni circolari, come risulta dall'estratto conto condominiale al 31.12.2003;
- prelievo del 12.5.2004 dell'importo di Euro tramite assegno bancario, come risulta dall'estratto conto condominiale al 30.6.2004;
- prelievo del 25.7.2005 dell'importo di Euro tramite assegni circolari, come risulta dall'estratto conto condominiale al 30.9.2005;
- prelievo del 19.10.2005 dell'importo di Euro tramite assegno bancario, come risulta dall'estratto conto condominiale al 31.12.2005;



- prelievo del 4.4.2006 dell'importo di Euro tramite assegno bancario, come risulta dall'estratto conto condominiale al 30.6.2006.

Tutti gli assegni menzionati risultano tratti sul conto corrente del condominio attore; analogamente tutti i prelievi sono stati effettuati sul medesimo conto. Per nessuna delle operazioni elencate risulta documentalmente una giustificazione riconducibile alla gestione del condominio; ne deriva che l'utilizzo è necessariamente per scopi personali, essendo del tutto irrilevante in questa sede quale destinazione concreta le somme abbiano avuto, posto che il dato certo è che tale destinazione non coincide con le finalità cui esclusivamente è funzionale il conto corrente condominiale.

Quanto alle somme richieste da CAP, non vi è la prova documentale che il dedotto mancato pagamento sia dipeso dall'appropriazione dei relativi importi da parte dell'amministratore.

Non sono inoltre state prodotte le fatture della ditta in relazione alle quali valgono comunque le considerazioni sopra esposte in ordine alla assenza di dati documentali in ordine al mancato pagamento delle fatture e alle relative cause.

Quanto al prelievo del 3.1.2003 dell'importo di Euro tramite assegno bancario, risultante dall'estratto conto condominiale al 31.8.2002, non vi sono contestazioni specifiche dell'attore con riferimento alla causale indicata nell'estratto conto, che è riferita a spese inerenti il condominio medesimo.

Dalle considerazioni che precedono deriva dunque il giudizio di fondatezza della domanda di risarcimento avanzata dal Condominio, nei limiti dell'importo risultante dalla somma dei valori delle operazioni sopra riportate, maggiorate degli interessi legali dalla data delle singole operazioni sino al saldo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

1)	Condanna Macia Alessando Massimilar al pagamento in favore del	Condominio	Balossa
(di Novate Milanes, in persona del suo amministratore pro tempore,	della somma	di Euro
l	, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.		

2) Condanna alla rifusione in favore del Condominio alla rifusione in favore del Condo

Così deciso in Milano il 9.2.2012.

TRIBUNALE DI MILANO
PUBBLICATO OGGI

- 9 FEB. 2012

ILIFURANGENTARIA
CATERDA DELLARIA

Il Giúdice /
Dott Nicola Di Plotti